



news e informative

NOVITÀ BONUS LOCAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla normativa del *tax credit* locazioni di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020, disponendo, solo a favore di alcuni operatori, **l'estensione temporale della portata applicativa dell'agevolazione**. In particolare, **il bonus è stato riconosciuto sino alla mensilità di aprile 2021, alle imprese operanti nel settore turistico ricettivo, ai tour operator ed alle agenzie di viaggio**.

L'articolo 28, comma 5, D.L. 34/2020 **infatti**, a seguito delle modifiche operate con la Legge di Bilancio 2021, è stato così riformulato: *"Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021"*. Nella previgente versione il termine dell'agevolazione era stabilito sino alla data del 31 dicembre 2020 e non venivano annoverate le attività diverse dalle strutture turistico ricettive.

Nessuna modifica è stata invece apportata a favore dei soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico: questi ultimi beneficiano del credito di imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, e da ottobre a dicembre 2020, alle condizioni previgenti.

L'intervento legislativo comporta un **notevole beneficio per le agenzie di viaggio e tour operator, contribuenti che non venivano richiamati nella previgente formulazione del dettato normativo, benché fossero stati inclusi negli allegati di cui al Decreto Ristori – bis e, quindi, ammessi al credito di imposta per le mensilità ottobre novembre e dicembre a condizione che si trovassero in zona rossa**. Con la Legge di bilancio 2021, di fatto, si produce un effetto *"recapture"* che permette alle agenzie di viaggio ed ai *tour operator* di sfruttare il credito relativamente ai canoni delle mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, indipendentemente dalla collocazione geografica delle attività esercitate.

La misura comporta altresì il **prolungamento al 31 aprile 2021 del credito d'imposta riconosciuto alle strutture turistico ricettive**, che potranno dunque beneficiare del *"tax credit locazioni"* anche nelle 4 mensilità successive del 2021.

Nel caso di imprese *multi-attività*, l'estensione è valida **se l'attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate**. Tale dubbio è stato definitivamente risolto in occasione del *"Telefisco 2021"*, dove **è stata negata la possibilità per l'impresa turistico ricettiva di accedere al credito nell'ipotesi in cui svolga anche attività di ristorazione ed in misura prevalente rispetto a quella alberghiera**. La verifica della prevalenza va effettuata prendendo in considerazione il valore dei ricavi rispetto ai ricavi generali dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Le condizioni per fruire de credito per tali **soggetti coincidono con quelle già previste dalle precedenti versioni del bonus e ricalcano la disciplina contenuta all'interno del Decreto Rilancio**.

Pertanto, il credito matura a condizione che l'impresa subisca un calo del fatturato di almeno il **50% rispetto alla stessa mensilità dell'anno 2019**.

Con un emendamento al decreto Natale, approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato infatti precisato che per il riconoscimento del credito d'imposta relativo

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 la condizione della riduzione del fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019.

Si ricorda che l'agevolazione qui esaminata opera a favore delle strutture turistico-ricettive, nonché di *agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator*, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente**. La percentuale riconosciuta corrisponde ad una percentuale specifica del canone contrattuale vigente:

- **60%** del canone di **contratto di locazione**;
- **30%** del canone di **contratti di servizi a prestazioni complesse**;
- **30%** del canone di **contratto di affitto d'azienda** relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
- **50%** del canone di **affitto d'azienda di strutture turistico ricettive** (qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti).

Ai fini dell'attribuzione effettiva del credito, rileva il principio di cassa. Pertanto, la fruizione del credito rimane sospesa fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone (**circolare AdE 14/E/2020**).

Il credito **può essere utilizzato** mediante:

- **utilizzo** in compensazione orizzontale ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**;
- **riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi** dell'anno di sostenimento della spesa;
- **cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, compreso il locatore o il concedente**.

Nell'ambito del trasferimento del credito, preme sottolineare quanto chiarito dall'Agenzia nel consueto appuntamento con gli operatori. In particolare, è stato evidenziato che **il cessionario può utilizzare il credito in compensazione entro l'anno in cui è accettata la cessione da parte del cessionario, ovvero utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di accettazione**.

Esemplificando, il contribuente che ha accettato il credito nel 2020 potrà riportare nella propria dichiarazione 2020 (da presentarsi nel 2021) la parte residua di bonus non compensato orizzontalmente.

Tale precisazione si è resa dovuta in quanto, **nel Provvedimento di attuazione dell'articolo 122 D.L.34/2020, si fa riferimento "al momento di comunicazione"**. Tale riferimento temporale appare impreciso, **tenuto conto del fatto che il perfezionamento della cessione viene a coincidere con il giorno di accettazione da parte del cessionario**, momento che, per ragioni tecniche, non può che essere successivo alla comunicazione effettuata dal cedente all'Agenzia.

Un altro chiarimento degno di nota si evince dalla **risoluzione AdE 440/E/2020**, nella quale viene chiarito che il credito compete anche **laddove il canone agevolabile sia stato pagato in via anticipata nel 2019**, fermo restando gli altri requisiti necessari.

L'Agenzia è stata inoltre interrogata sulla possibilità di fruizione del credito in caso di **pagamenti nel 2021 dei canoni relativi al 2020: al riguardo l'Amministrazione ha risposto in senso affermativo, ribadendo tuttavia che l'utilizzo del credito è sospeso fino al momento di pagamento del canone**.

Brescia, 11 febbraio 2021

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01